

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL
LAZIO – ROMA**

RICORSO ISCRITTO AL N. 12179/2021 REG. RIC.

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI EX ART. 43 CP.A.

del **COMUNE DI FERLA** (C.F. 80001870890 P.IVA 00288630890) con sede legale in Ferla (SR) nella Via Gramsci, 13, in persona del sindaco pro tempore dott. Michelangelo Giansiracusa [REDACTED], autorizzato a stare in giudizio giusta deliberazione di giunta municipale numero n. 107 del 28.09.2021 (allegato 14 al ricorso introduttivo iscritto al n.r.g. 12179/2021), rappresentato e difeso in virtù della procura speciale rilasciata su foglio separato in calce al ricorso notificato in data 12/11/2021, dal sottoscritto avvocato Pietro Coppa (C.F. [REDACTED]) con studio in Siracusa nella via Adige 3, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC [REDACTED] per la ricezione delle necessarie comunicazioni e notificazioni del presente giudizio si indicano: l'indirizzo PEC [REDACTED] ovvero alternativamente il numero di Fax [REDACTED];

CONTRO

la **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI** (Codice fiscale: 80188230587) in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato rappresentato e difeso ex lege dall'avvocatura generale dello Stato di Roma (reginde [REDACTED]) con sede in Roma Via Portoghesi n. 12;

la **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** (Codice fiscale: 80188230587) – **DIPARTIMENTO PER LO**

SPORT - in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato rappresentato e difeso ex lege dall'avvocatura generale dello Stato (reginde: [REDACTED] con sede in Roma Via Portoghesi n. 12;

NEI CONFRONTI

del Comune di Mendicino (CS) (P. Iva 00391910783 e C.F. 00391900784) in persona del Sindaco pro tempore con sede legale in Mendicino Piazza Municipio (registro ipa pec primaria: [REDACTED], elettivamente domiciliato in Cosenza alla [REDACTED] presso lo studio dell'Avv. Vittorio Cavalcanti (C.F. [REDACTED]) che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente insieme all'Avv. Piergiovanni Leporace (CF [REDACTED], - progetto ammesso a finanziamento ex art 1 comma 4 del decreto impugnato con punti 35 per euro 560.000,00 - **controinteressato** –

del Comune di Serracapriola (FG) (P. Iva 00393270715 e C.F. 00393270715) in persona del Sindaco pro tempore con sede legale in Serracapriola Corso Giuseppe Garibaldi N. 21 (registro ipa pec primaria [REDACTED]

- progetto ammesso a finanziamento ex art 1 comma 4 del decreto impugnato con punti 35 per euro 700.000,00 - **controinteressato** –

del Comune di Gradoli (VT) (P. Iva 00212140560 e C.F. 00212140560) in persona del Sindaco pro tempore con sede legale in Gradoli Piazza Luigi Palombini, 2 (registro ipa pec primaria: [REDACTED], - progetto ammesso a finanziamento ex art 1 comma 3 del decreto impugnato con punti 50.11 per euro 697.948,00 - **controinteressato** –

Comune di Oliveri (ME) (Partita Iva: 00359110830 e C.F. 00359110830) in persona del Sindaco pro tempore con sede legale in Oliveri Piazza Luigi Pirandello (registro ipa pec primaria: [REDACTED]), - - progetto ammesso a

finanziamento ex art 1 comma 3 del decreto impugnato con punti 50.12 per euro 700.000,00 - **controinteressato** –

**AL RICORSO ISCRITTO AL N.R.G. 12179/2021 PROPOSTO
PER L'ANNULLAMENTO**

del Decreto (**allegato 1 al ricorso già proposto**) del 13 settembre 2021, ivi compresi gli allegati (**allegati 2, 3 e 4 al ricorso già proposto**) A, B e C, del Capo del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri che approva la graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito del “Bando Sport e Periferie”, pubblicati in data 13 settembre 2021 nella parte in cui esclude (“*Progetto non conforme a quanto previsto dall'art. 23 del d. lgs. 50/2016 e art.24 e seguenti e art.33 e seguenti del d.P.R. 207/2010.*”) la domanda di contributo ed il progetto presentato dal Comune di Ferla dall’allegato A contenente i progetti ammessi in graduatoria finanziati e non finanziati e lo include nell’allegato C contenente i progetti non ammessi;

del verbale n. 24 del 19/4/2021 (**allegato 5 al ricorso già proposto**) e relativo allegato della Commissione di Valutazione nella parte in cui all’esito dell’esame del progetto del Comune di Ferla lo ritiene inammissibile (*non conforme a quanto previsto dall'art 23 del d. lgs. 50/2016 eart.24 e seguenti e art.33 e seguenti del d.P.R. 2017/2010. Domanda di contributo priva della documentazione e delle dichiarazioni indicate al paragrafo 6 del bando e/onon conforme*”);

del verbale n. 42 del 9/9/2021 (**allegato 6 al ricorso già proposto**) e degli allegati n. 1 (**allegato 7 al ricorso già proposto**) e 2 (**allegato 8 al ricorso già proposto**) con il quale la Commissione di Valutazione conclude le operazioni di valutazione dei progetti e nella quale è riportato che il Presidente della Commissione comunica che trasmetterà al Dipartimento dello Sport la graduatoria dei progetti ammissibili, ovvero l’allegato 1 e dei progetti non ammissibili, ovvero l’allegato 2, nella parte in cui esclude la

domanda di contributo ed il progetto presentato dal Comune di Ferla dall'allegato 1 contenente i progetti ammessi in graduatoria e lo include nell'allegato 2 (“*Progetto non conforme a quanto previsto dall'art. 23 del d. lgs. 50/2016 e art.24 e seguenti e art.33 e seguenti del d.P.R. 207/2010.*”) contenente i progetti non ammessi; del verbale n. 1 del 12/11/2020 (**allegato 9 al ricorso già proposto**) della Commissione di Valutazione, ove occorra e nella parte in cui si determina ad escludere per motivi non previsti dal Bandoi progetti validati ed approvati dall'organo competente dell'amministrazione proponente in conformità al D.lgs. n. 50/2016;

del verbale n. 3 del 20/11/2020 (**allegato 10 al ricorso già proposto**) della Commissione di Valutazione, ove occorra e nella parte in cui si determina ad escludere per motivi non previsti dal Bando i progetti validati ed approvati dall'organo competente dell'amministrazione proponente in conformità al D.lgs. n. 50/2016; della proposta (**atto non conosciuta dal ricorrente**) assunta agli atti del Dipartimento per lo sport con prot. n. 10228 del 13 settembre 2021 e degli atti ivi allegati, del Presidente della Commissione di valutazione, all'esito della procedura d'esame

effettuata, della graduatoria di merito, nonché dell'elenco delle domande ritenute non ammissibili, con relativa motivazione comunicata il 10 settembre 2021 al Dipartimento per lo Sport, nella parte in cui esclude la domanda di contributo ed il progetto presentato dal Comune di Ferla dall'allegato contenente i progetti ammessi in graduatoria e lo include nell'allegato dei progetti esclusi;

della nota (**allegato 11 al ricorso già proposto e oggetto dei presenti motivi aggiunti**) n. prot. DPS/0012705/P del 25/10/2021 del Coordinatore del Servizio II della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo Sport;

di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati ivi compresi dei verbali e/o atti (**non conosciuti dal**

ricorrente), per quanto di interesse sul progetto presentato e sulla documentazione prodotta da parte ricorrente, del Gruppo di Lavoro e/o della Commissione di Valutazione che riportano gli esiti delle attività al Capo del Dipartimento per lo Sport;

**PER LA CONSEGUENTE DECLARATORIA ED
ACCERTAMENTO**

- del diritto del ricorrente alla correlata attribuzione, in suo favore, del punteggio legittimamente spettategli nella graduatoria definitiva di merito pari a PUNTI 67,20 con la conseguente ammissione al finanziamento ex art. 1, comma 4 e/o ex art. 1 comma 3 del decreto del 13 Settembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo Sport - di approvazione della graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito del “Bando Sport e Periferie”, pubblicato in data 13 luglio 2020;

**NONCHÉ PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.
DELL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE**

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'attribuzione in favore di parte ricorrente, da parte dell'Amministrazione resistente, del punteggio legittimamente spettante pari a PUNTI 67,20 e conseguente adozione del provvedimento di ammissione al finanziamento ex art. 1, comma 4 e/o ex art. 1 comma 3 del decreto del 13 Settembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo Sport - di approvazione della graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito del “Bando Sport e Periferie”, pubblicato in data 13 luglio 2020,

nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo quantificato nella misura di euro 700.000,00

FATTO

1.

FATTI ESPOSTI NEL RICORSO INTRODUTTIVO E NEL PRIMO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

Il Dipartimento per lo sport ha pubblicato in data 13 luglio 2020, il “Bando Sport e Periferie 2020” (**allegato 12 al ricorso già proposto**) avente per oggetto l’individuazione di interventi da finanziare, per le finalità ivi indicate. Il Comune di Ferla ha trasmesso la domanda (**allegato 13 al ricorso già proposto**) di contributo in data 29.10.2020 (prot. BANDO202004143) avente ad oggetto la rigenerazione e l’adeguamento di un plesso sportivo esistente, da destinare all’attività agonistica nazionale, mediante opere di ristrutturazione delle superfici di gioco e la realizzazione di una struttura polivalente indoor, in maniera da utilizzare il plesso sportivo in tutti i mesi dell’anno e a tutte le ore del giorno. Con decreti del Capo del Dipartimento per lo sport sono stati istituiti il “*Gruppo di lavoro*” di supporto allo stesso, con particolare riferimento alla verifica della ammissibilità delle domande presentate e la Commissione di valutazione delle proposte progettuali. Con comunicazione (non conosciuta dal ricorrente) del **10 settembre 2021**, assunta agli atti del Dipartimento per lo sport con prot. n. 10228 del 13 settembre 2021, il Presidente della Commissione di valutazione, all’esito della procedura d’esame effettuata, ha trasmesso la proposta (non conosciuta dal ricorrente) di graduatoria di merito, nonché l’elenco delle domande ritenute non ammissibili, con relativa motivazione.

Con il decreto - impugnato con il ricorso introduttivo - pubblicato in data 13 settembre 2021 è stata approvata la graduatoria finale dei progetti presentati nell’ambito del “Bando Sport e Periferie” pubblicato in data 13 luglio 2020, “*come da allegato “A” al decreto*” e le risultanze conseguite da ciascuna domanda di finanziamento, “*come dagli allegati “B” e “C” concernenti, rispettivamente, le domande di finanziamento ritenute non ammissibili*

*a seguito dell'istruttoria tecnico-amministrativa - con evidenza analitica delle motivazioni di non conformità al bando, per la presenza di vizi escludenti non superabili o non superati nemmeno a seguito dell'attivazione del soccorso procedimentale, nonché le domande ritenute non ammissibili dalla Commissione, con evidenza analitica delle motivazioni di inammissibilità.“ La domanda di contributo del Comune di Ferla è stata esclusa (V. **allegato 4 pagina 9 al ricorso già proposto**): “*PROGETTO NON CONFORME A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23 DEL D.LGS. 50/2016 E ART. 24 E SEGUENTI E ART. 33 E SEGUENTI DEL D.P.R. 207/2010*”.*

Con istanze del 15/9/2021 e del 8/10/2021 il ricorrente ha chiesto l'accesso agli atti e di conoscere le motivazioni dell'esclusione.

Con la nota **n. prot. DPS/0012705/P del 25/10/2021 – impugnata con motivi aggiunti** - il Coordinatore del Servizio II della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo Sport ha così motivato l'esclusione: “*....Le criticità escludenti rilevate dalla Commissione giudicatrice nel corso delle valutazioni sono state: - il livello di approfondimento degli elaborati presentati, ritenuto non adeguato in relazione al livello di progettazione dichiarato; - la carenza di elaborati progettuali ritenuti essenziali, particolarmente in ordine agli elaborati grafici, alle relazioni specialistiche degli impianti, alla relazione sulla gestione delle materie. In conclusione, il livello di approfondimento del progetto unitariamente presentato è stato ritenuto inferiore a quello di un progetto definitivo ai sensi della normativa citata in premesse.*”

In data 12/11/2021 il Comune di Ferla ha proposto il ricorso introduttivo per l'annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti degli atti impugnati.

Si è costituta in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con l'ordinanza collegiale n. 7139/2021 codesto T.A.R. ha rigettato

la domanda di sospensione.

Si è costituito in giudizio in data 13/1/2022 il Comune di Mendicino che ha proposto ricorso incidentale.

Successivamente il ricorrente ha proposto i primi motivi aggiunti aventi ad oggetto la nota del **25 ottobre n. prot. dps/0012705/p** (allegato 11 al ricorso introduttivo). La nota è stata adottata dall'amministrazione resistente a seguito dell'istanza di accesso (allegato 13) e richiesta di motivazione dell'esclusione decretata con gli atti impugnati.

2.

FATTI ED ATTI SUCCESSIVI ALLA PROPOSIZIONE DEI PRIMI MOTIVI AGGIUNTI – RIESAME DI UN ELENCO DI RICHIESTE DI CONTRIBUTO

- A. Con note del 18 gennaio 2022 del 2 e 4 Febbraio 2022 e 3 Marzo 2022 il responsabile unico del procedimento oggetto della procedura selettiva ha inviato al dipartimento un elenco di richieste di contributo da trasmettere alla commissione esaminatrice per la successiva riammissione alla procedura di valutazione e quindi ha chiesto la convocazione della stessa. Con comunicazione del 14 Marzo 2022 il presidente della commissione ha trasmesso, all'esito delle valutazioni, la graduatoria definitiva di merito delle proposte pervenute nell'ambito del bando sport e periferie del 13 luglio 2020 rimodulata a seguito delle istanze di riesame. In data 25/3/2022 il Capo del Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio ha pubblicato il Decreto (**allegato 66**), impugnato con il presente atto, che ha approvato: la graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito del bando sport e periferia pubblicato in data 13 luglio 2020 come da allegato A (**allegato 67**) al decreto; le risultanze conseguite da ciascuna domanda di finanziamento come (**allegati 68 e 69**) dagli allegati B) e C) concernenti rispettivamente le domande di finanziamento non ammissibili - a seguito dell'istruttoria tecnico amministrativa - con evidenza analitica dei

motivi di non conformità al bando per la presenza di vizi escludenti non superabili o non superati a seguito dell'attivazione del soccorso procedimentale.

- B. Deve rilevarsi che la domanda di contributo del Comune di Ferla non risulta tra quelle riesaminate e pertanto nulla risulta modificato per quanto di interesse del presente ricorso.
- C. Deve premettersi che nel decreto, impugnato con i presenti motivi aggiunti, non è chiarito se lo stesso sostituisce o meno il precedente Decreto (**allegato 1 al ricorso già proposto**) del 13 settembre 2021, ivi compresi gli allegati (**allegati 2, 3 e 4 al ricorso già proposto**) A, B e C, oppure se si tratta di una modifica parziale dello stesso e degli allegati.

Con il presente atto si propone il presente

**RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI
AVENTE AD OGGETTO L'ANNULLAMENTO**

del Decreto ([decreto-approvazione-graduatoria-e-impegno-signed.pdf \(governo.it\)](#)) del 25/3/2022 del Capo del Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio pubblicato ([Dipartimento per lo sport - Online la graduatoria definitiva del bando Sport e Periferie 2020 \(governo.it\)](#)) il 25/3/2022 nella parte in cui esclude la domanda di contributo ed il progetto presentato dal Comune di Ferla dall'allegato A contenente i progetti ammessi in graduatoria finanziati e non finanziati e lo include nell'allegato C contenente i progetti non ammessi;

dell'allegato 1 (non conosciuto dal ricorrente) al verbale n. 43 del 26/01/2022 (**allegato 70 al presente ricorso**) della Commissione di Valutazione, ove occorra e nella parte in cui il Capo del Dipartimento per lo sport, in qualità di responsabile del procedimento, non ha incluso la domanda di contributo del Comune di Ferla nell'elenco delle richieste relative a progetti ritenuti riammissibili alla valutazione della Commissione a seguito di

ulteriori esiti dell'istruttoria tecnico amministrativa svolta dal Servizio II dello stesso Dipartimento;

degli atti istruttori tecnici amministrativi (non conosciuti dal ricorrente) del Servizio II dello stesso Dipartimento, ove occorra e nella parte in cui non hanno incluso la domanda di contributo del Comune di Ferla con riferimento alle istanze di riammissione presentate dagli Enti i cui progetti sono risultati non ammissibili o non finanziabili nell'ambito della graduatoria provvisoria;

delle note del 18 gennaio 2022 (non conosciuta dalla ricorrente) del 2 febbraio 2022 (non conosciuta dalla ricorrente) e 4 Febbraio 2022 (non conosciuta dalla ricorrente) e 3 Marzo 2022 (non conosciuta dalla ricorrente) del responsabile unico del procedimento oggetto della procedura selettiva, ove occorra e nella parte in cui non hanno incluso la domanda di contributo del Comune di Ferla con riferimento alle istanze di riammissione presentate dagli Enti i cui progetti sono risultati non ammissibili o non finanziabili nell'ambito della graduatoria provvisoria ;

della comunicazione del 14 Marzo 2022 (non conosciuta dal ricorrente) del Presidente della Commissione, ove occorra e nella parte in cui non ha incluso la domanda di contributo del Comune di Ferla, all'esito delle valutazioni, nella graduatoria definitiva di merito delle proposte pervenute nell'ambito del bando sport e periferie del 13 luglio 2020 rimodulata a seguito delle istanze di riesame.

La domanda di contributo del Comune di Ferla era stata esclusa nel decreto impugnato con il ricorso introduttivo del presente giudizio con la seguente motivazione (**V. allegato 4 pagina 9**):

“PROGETTO NON CONFORME A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 23 DEL D.LGS. 50/2016 E ART. 24 E SEGUENTI E ART. 33 E SEGUENTI DEL D.P.R. 207/2010”.

Nell'allegato (impugnato con il ricorso introduttivo) al verbale n. 24

della Commissione di Valutazione è riportato: (*non conforme a quanto previsto dall'art 23 del d. lgs. 50/2016 e art.24 e seguenti e art.33 e seguenti del d.P.R. 2017/2010. Domanda di contributo priva della documentazione e delle dichiarazioni indicate al paragrafo 6 del bando e/o non conforme*”).

Con la nota (impugnata con il primo ricorso per motivi aggiunti del 25/10/2021 l'amministrazione resistente ha confermato l'esclusione in quanto la commissione giudicatrice nel corso delle valutazioni ha ritenuto: *“il livello di approfondimento degli elaborati presentati, ritenuto non adeguato in relazione al livello di progettazione dichiarato, nonché la carenza di elaborati progettuali ritenuti essenziali, particolarmente in ordine agli elaborati grafici, alle relazioni specialistiche degli impianti, alla relazione sulla gestione delle materie. In conclusione, il livello di approfondimento del progetto unitariamente presentato è stato ritenuto inferiore a quello di un progetto definitivo ai sensi della normativa citata in premesse.”*

L'allegato C) impugnato con il presente ricorso per motivi aggiunti riproduce la medesima motivazione (V. allegato 69 - prima riga pagina 2 allegato C) del precedente allegato C e gli ulteriori atti istruttori impugnati non novano alcunché rispetto ai precedenti, e pertanto sono affetti dagli stessi motivi di illegittimità proposti nel ricorso introduttivo e nei primi motivi aggiunti.

I provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, con i primi motivi aggiunti e con i presenti motivi aggiunti devono essere annullati per i seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DEI PARAGRAFI 6, 8 e 9 DEL “BANDO SPORT E PERIFERIE 2020” PUBBLICATO IN DATA 13 LUGLIO 2020, E DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 23, 24, 25 E 26

DEL D.LGS. 50/2016 E DEGLI ARTT. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 E 43 DEL D.P.R. 207/2010”

VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241/1990 ED ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE E PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA

ECCESSO DI POTERE PER INCOMPETENZA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E DELL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE A MODIFICARE E/O AGGIUNGERE CAUSE DI ESCLUSIONE IN CONTRASTO CON IL “BANDO SPORT E PERIFERIE 2020”

Il paragrafo 8 del Bando prevede le cause di esclusione e per quanto di interesse : “***CAUSE DI ESCLUSIONE - Sono escluse le richieste: .. d) corredate da uno studio di fattibilità tecnico economica dell'intervento ovvero da un progetto definitivo o esecutivo privato dell'atto di validazione;***
..... g) ***“pervenute prive della documentazione e delle dichiarazioni indicate al paragrafo 6.”***

Il paragrafo 6 indica quale documentazione doveva essere inserita all'atto dell'inserimento della domanda: ***a. relazione descrittiva della ipotizzata modalità di gestione dell'impianto, che evidensi anche gli effetti di miglioramento del tessuto sociale di riferimento, al fine di garantirne una maggiore e certa fruibilità nell'arco dell'intera giornata, di promozione dei valori delle pari opportunità, di favorire la diffusione dei principi di non discriminazione, inclusione sociale, partecipazione dei soggetti disabili, delle minoranze etniche e di altri gruppi socialmente vulnerabili; b. stima dei costi di gestione e manutenzione su base annua dell'impianto oggetto dell'intervento e relativa sostenibilità. La predetta relazione dovrà contenere la descrizione puntuale degli interventi e dei risultati attesi, l'indicatore utilizzato per la***

misurazione dei risultati, dovrà essere corredata da tavole illustrative ed elaborati tecnico-economici e dal programma attuativo degli stessi; c. progetto definitivo o esecutivo, redatto ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; d. verifica preventiva e validazione del livello di progettazione presentato, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; e. delibera di approvazione dell'intervento, se il proponente è un ente pubblico; f. atti autorizzativi, pareri e altri atti comunque denominati, già rilasciati dagli enti competenti.”

Dalla “SCHEMA DELLA PROPOSTA DI INTERVENTO” (**V. allegato 13**) presentata dal Comune di Ferla elaborata dal sistema informatico dell’amministrazione resistente risulta che sono stati presentati tutti i documenti richiesti dai paragrafi 6 e 8 sopra menzionati (V. oltre all’allegato 13 – gli allegati alla scheda e la relazione tecnica illustrativa del R.U.P. del 11/11/2021 allegato 16).

È di tutta evidenza che il progetto presentato dal Comune di Ferla non poteva essere escluso dai progetti finanziabili, non ricorrendo nessuna delle cause di esclusione previste dal Bando, lex specialis della presente fattispecie.

L’esclusione del Comune di Ferla dall’elenco A dei decreti di approvazione della graduatoria del 10/10/2021 e del 25/3/2022 è illegittima per violazione delle disposizioni del Bando e delle norme indicate in epigrafe e pertanto, sono illegittimi gli atti impugnati con il ricorso introduttivo, con i primi motivi aggiunti e con il presente ricorso.=====

L’art. 23 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 prevede: “*il progetto esecutivo determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di*

definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredata da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita”.

Quanto indicato nel comma 8 citato è contenuto nel progetto esecutivo presentato dal Comune di Ferla e ciò è provato oltre che dagli allegati presentati unitamente alla domanda e che sono stati allegati agli atti del presente giudizio, altresì dalla relazione del 11/11/2021 del R.U.P. (allegato 16 al ricorso introduttivo) che spiega compiutamente perché gli elaborati, le relazioni ed i pareri sono completi ed esaustivi.

L'art. 24 del D.lgs. n. 50/2016 citato nella motivazione dell'esclusione in entrambi gli allegati C) dei decreti di approvazione della graduatoria del 10/09/2021 e del 25/3/2022 è del tutto inconferente rispetto alla fattispecie in esame atteso che concerne le modalità di affidamento ed esecuzione dei progetti delle pubbliche amministrazioni.

L'art. 26 commi 6 e 8 e l'art. 5 comma 3 della l.r. (sicilia) dispone che per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, come nella fattispecie in esame, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento e che la validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il progetto esecutivo del Comune di Ferla è stato verificato, approvato e validato (allegati 19 e 20 al ricorso introduttivo) dal R.U.P. in data 26/10/2020

L'art. 33 del D.P.R. N. 207/2010 (Art. 33. Documenti componenti il progetto esecutivo) prevede che il progetto esecutivo è composto

dai seguenti documenti: a) *relazione generale*; b) *relazioni specialistiche*; c) *elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale*; d) *calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti*; e) *piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti*; f) *piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera*; g) *computo metrico estimativo e quadro economico*; h) *cronoprogramma*; i) *elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi*; l) *schema di contratto e capitolato speciale di appalto*; m) *piano particolare di esproprio.*"

Deve essere ribadito che dalla "SCHEDA DELLA PROPOSTA DI INTERVENTO" (**V. allegato 13 al ricorso introduttivo**) presentata dal Comune di Ferla elaborata dal sistema informatico dell'amministrazione resistente risulta che sono stati presentati tutti i documenti richiesti dall'articolo sopra menzionato.

Il Comune di Ferla ha presentato un progetto esecutivo, completo validato ed approvato (allegati 19, 20 e 21 al ricorso introduttivo) in conformità a quanto previsto dal Bando e dalla normativa sopra richiamata.

A tal uopo ed al fine di illustrare compiutamente quanto sopra esposto, il ricorrente ha allegato la relazione tecnica illustrativa del R.U.P. del progetto del comune di Ferla che spiega quale è stato l'iter di approvazione del progetto ed il contenuto degli allegati al progetto e degli ulteriori documenti presentati.

L'esclusione del Comune di Ferla dall'elenco A dei decreti di approvazione della graduatoria del 10/10/2021 e del 25/3/2022 è illegittima per violazione delle disposizioni del Bando e delle norme indicate in epigrafe e pertanto, sono illegittimi gli atti impugnati con il ricorso introduttivo, con i primi motivi aggiunti e

con il presente ricorso.====

Il difetto di motivazione in violazione dell'art. 3 della l. n. 241/90 è manifesto e basti leggere l'apparente e laconica motivazione.

Ancora più chiaro è l'assenza di istruttoria. Basti osservare che centinaia di progetti sono stati esclusi (V. allegato 4 al ricorso introduttivo) con la stessa identica motivazione del progetto del Comune di Ferla. Sbrigativamente ed illegittimamente i provvedimenti impugnati escludono il Comune di Ferla con una formula di stile e senza alcuna indicazione di quale sarebbe la non conformità (quale relazione ? quale elaborato ? ecc). Sulla completezza dei documenti e degli elaborati presentati si rimanda a quanto sopra esposto ed alla relazione tecnica (allegato 16 al ricorso introduttivo) del R.U.P.

Nell'allegato al verbale n. 24 della Commissione di Valutazione è riportato: (*non conforme a quanto previsto dall'art 23 del d. lgs. 50/2016 e art.24 e seguenti e art.33 e seguenti del d.P.R. 2017/2010. Domanda di contributo priva della documentazione e delle dichiarazioni indicate al paragrafo 6 del bando e/o non conforme*”).

Deve essere ribadito che è stato presentato ed allegato quanto previsto dal paragrafo 6. L'allegato al verbale n. 24 non consente al ricorrente di comprendere la vera ragione dell'esclusione. La motivazione dell'esclusione è solo apparente.

L'esclusione del Comune di Ferla dall'elenco A dei decreti di approvazione della graduatoria del 10/10/2021 e del 25/3/2022 è illegittima per violazione delle disposizioni del Bando e delle norme indicate in epigrafe e pertanto, sono illegittimi gli atti impugnati con il ricorso introduttivo, con i primi motivi aggiunti e con il presente ricorso.====

Deve aggiungersi che nel verbale n. 1 del 12/11/2020 la Commissione di Valutazione si determina (“*La Commissione*

*procederà, ad escludere le richieste di contributo, laddove, esaminando la relativa documentazione progettuale, dovesse riscontrare l'assenza della verifica e della validazione del livello di progettazione presentato o comunque la non conformità rispetto a quanto disposto dall'art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.”) illegittimamente in contrasto alla lex specialis (Bando) ad escludere per motivi non previsti dal Bando i progetti validati ed approvati dall'organo competente dell'amministrazione proponente in conformità al D.lgs. n. 50/2016. Altresì, nel verbale n. 3 del 20/11/2020 della Commissione di Valutazione, si determina (“Relativamente al criterio di cui alla lettera d), **relativo al livello di progettazione**, la Commissione procede a trattare le modalità di valutazione delle richieste di contributo presentate per l'acquisto di attrezzature sportive, tenuto conto che la lettera b) del paragrafo 1 del bando prevede, tra le finalità degli interventi da finanziare, la “diffusione di attrezzature sportive con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti”. In particolare, la Commissione, tenuto conto che il punteggio massimo attribuibile al livello di progettazione, è pari a 15 punti e che i livelli di progettazione, definitivo ed esecutivo, devono essere conformi a quanto prescritto dal Codice dei contratti pubblici, stabilisce che saranno valutate solo ed esclusivamente le richieste, per le quali è stata inviata a supporto, la documentazione tecnica prevista, per casi analoghi, dal codice dei contratti pubblici. Restano, pertanto, non ammissibili e, quindi escluse, le richieste di contributo, per le quali, ad esempio, è stato inviato semplicemente un mero preventivo di spesa”) illegittimamente ad escludere per motivi non previsti dal Bando i progetti validati ed approvati in conformità al D.lgs. n. 50/2016. Invero, il paragrafo 9 del Bando demandava all'Ufficio per lo Sport la verifica dell'ammissibilità della domanda in relazione alla sussistenza delle cause di esclusione di cui al paragrafo 8 e che “sulla base della compiuta istruttoria”*

avrebbe dovuto trasmettere l'elenco delle richieste ammissibili alla Commissione giudicatrice. Quindi la Commissione giudicatrice non aveva alcuna facoltà di non ammettere le proposte, bensì solo di valutarle ai fini dell'attribuzione del punteggio e pertanto anche sotto questo profilo gli atti impugnati sono illegittimi. Ugualmente la Commissione non poteva prevedere ulteriori elementi di esclusione in aggiunta ed in contrasto a quanto stabilito dal Bando e segnatamente al paragrafo 8 (motivi di esclusione) e 6 (documentazione da allegare a pena di esclusione). Così facendo la Commissione e l'amministrazione resistente hanno illegittimamente aggiunto in violazione del Bando nuove cause di esclusioni non previste.

L'esclusione del Comune di Ferla dall'elenco A dei decreti di approvazione della graduatoria del 10/10/2021 e del 25/3/2022 è illegittima per violazione delle disposizioni del Bando e delle norme indicate in epigrafe e pertanto, sono illegittimi gli atti impugnati con il ricorso introduttivo, con i primi motivi aggiunti e con il presente ricorso.=====

Il Comune di Ferla ha presentato unitamente alla domanda decine di elaborati e relazioni e non è dato sapere, quali tra questi sarebbe non adeguato ed in ragioni di quali norme e disposizioni tecniche sia stata determinata l'inadeguatezza del progetto e la carenza di approfondimento del progetto ritenuto inferiore a quello di un progetto definitivo. Il progetto esecutivo oltre ad essere stato approvato e validato (allegati 19, 20 e 21) dagli organi all'uopo deputati dagli art. 23 e seguenti del D.lgs. n. 50/2016 è corredato di tutti i pareri dell'autorità preposte ad esprimere i pareri di competenza: *“Parere n. 060.100 sugli esecutivi delle strutture del Genio Civile di Siracusa del 09.09.2020; 2. Parere n. 229 del CONI REGIONE SICILIA del 10.09.2020; 3. Parere preventivo n. 0009106 dei Vigili del Fuoco di Siracusa del 23.09.2020; 4.*

Parere Igienico Sanitario n. 368 ex art. 222 T.U.LL.SS. R.D. 1265/34 del 15.09.2020.”

L'amministrazione resistente e con esse la Commissione di Valutazione ed il Gruppo di lavoro non aveva nessuna facoltà di ritenere incompleti e/o non esaurienti gli elaborati e le relazioni, validate, approvate dagli organi a ciò deputati ex lege (art. 23 del D.lgs. n. 50/2106) e sulle quali le autorità a tale scopo preposte hanno espresso i pareri previsti dalla normativa vigente.

Sennonché, non riuscendo a comprendere dalla motivazione di esclusione riportata nell'allegato C) (allegato 4 al ricorso introduttivo) i presupposti di fatto e di diritto della stessa, il ricorrente ha chiesto (V. allegato 17) di accedere agli atti della Commissione, nonché di correggere la valutazione del progetto esecutivo ed il conseguente inserimento nella graduatoria di merito. Tuttavia, con la nota del 25/10/2021, oggetto dei primi motivi aggiunti, l'amministrazione resistente ha confermato l'esclusione per i seguenti motivi:

“Le criticità escludenti rilevate dalla Commissione giudicatrice nel corso delle valutazioni sono state:

- il livello di approfondimento degli elaborati presentati, ritenuto non adeguato in relazione al livello di progettazione dichiarato;

- la carenza di elaborati progettuali ritenuti essenziali, particolarmente in ordine agli elaborati grafici, alle relazioni specialistiche degli impianti, alla relazione sulla gestione delle materie.

In conclusione, il livello di approfondimento del progetto unitariamente presentato è stato ritenuto inferiore a quello di un progetto definitivo ai sensi della normativa citata in premesse.”

Ribadito che è stato presentato ed allegato quanto previsto dal paragrafo 6 del Bando, la nota del 25/10/2021, comunque non consente al ricorrente di comprendere la vera ragione

dell'esclusione.

La motivazione dell'esclusione è solo apparente e pertanto illegittima ed in violazione delle norme in epigrafe.

Quali sono gli elaborati non approfonditi ? Quali sono gli elaborati grafici, le relazioni specialistiche degli impianti e delle materie ritenuti essenziali e risultanti carenti ?

Il Comune di Ferla ha presentato unitamente alla domanda decine (46) di elaborati e relazioni e non è dato sapere, quali tra questi sarebbe non adeguato ed in ragioni di quali norme e disposizioni tecniche sia stata determinata l'inadeguatezza del progetto e la carenza di approfondimento del progetto ritenuto inferiore a quello di un progetto definitivo.

La nota della Commissione oltre ad essere generica viola le prescrizioni del bando e le norme indicate in epigrafe.

a. Lettera d) del paragrafo 6 del Bando.

La verifica e la validazione di un progetto è regolata dall'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, da eseguire prima dell'Inizio della Procedura di Affidamento dei Lavori. Tale procedura verifica la rispondenza degli elaborati di progetto e la loro conformità alle norme vigenti, ed in particolare accerta la completezza della progettazione, la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti, l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta, i presupposti per la durabilità nel tempo, la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso, la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti, la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori, l'adeguatezza dei prezzi unitari, la manutenibilità delle opere, ove richiesta e viene eseguita dal soggetto verificatore appositamente incaricato in contraddittorio con il Progettista. Il soggetto Verificatore (art. 26 comma 6 lett. d del D.Lgs. 50/2016), per i lavori di importo inferiore alla soglia di

cui all'articolo 35 e fino a un milione di euro, è il Responsabile Unico del Procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9. Nella fattispecie in esame il progetto è stato verificato, validato ed approvato accertando (**V. allegati 19, 20 e 21 al ricorso introduttivo**) conformemente a quanto sopra indicato dal soggetto verificatore appositamente incaricato in contraddittorio con il Progettista. Non c'è traccia nella nota del 25/12/2021 di quale elemento e/o aspetto non sarebbero stati approfonditi il progetto, le relazioni e gli elaborati.

b. Lettera c) del paragrafo 6 del Bando.

Il livello di Progettazione Esecutiva è disciplinato dall'art. 33 del D.P.R. 5 ottobre

2010, n. 207 il quale dispone che *“il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:* • **relazione generale;** • **relazioni specialistiche;** • elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale; • calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; • piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti; • piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera; • computo metrico estimativo e quadro economico; • cronoprogramma; • elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; • schema di contratto e capitolato speciale di appalto; • piano particolare di esproprio. **Tutti i documenti previsti dall'art. 33 citato sono stati allegati dal Comune di Ferla unitamente alla domanda di finanziamento e sono completi.** Le specifiche degli elaborati sono descritte nei successivi artt. 34/43. L'art. 34 dispone che la relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del

capitolato speciale d'appalto, i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitative. L'art. 35 prevede che le relazioni specialistiche contengono l'illustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva.

Il Progetto del Comune di Ferla nell'allegato A (**V. Allegati 13 e 26 al ricorso introduttivo**) contiene la Relazione Tecnica e le Relazioni Specialistiche, di progetto, ovo sono presenti i seguenti capitoli esaustivi degli articoli sopra citati: *“Premessa • 2. Stato dei Luoghi • 3. Caratteristiche Generali del Progetto Esecutivo • 4. Caratteristiche Geologiche e Geomorfologiche del Territorio • 5. Il Progetto Esecutivo • 5.1 Zona destinata ad attività agonistica indoor • 5.2 Zona destinata ad attività agonistica outdoor • 5.3 Zona destinata agli atleti • 5.4 Zona destinata al pubblico • 5.5 Zona destinata a parcheggi • 6. Attività Sportive Previste • 7. Sostenibilità Ambientale, Fonti Rinnovabili e Materiali Ecocompatibili • 7.1 Sistema di gestione ambientale 7.1.1 Gestione e controllo ambientale 7.1.2 Gestione dei rifiuti 7.1.3 Protezione del sottosuolo 7.1.4 Tutela della qualità dell'aria 7.1.5 Gestione dei rumori e delle vibrazioni 7.1.6 Scarichi idrici e acque 7.1.7 Gestione della biodiversità, del paesaggio e dell'archeologia • 7.2 Prestazione energetica • 7.3 Approvvigionamento e risparmio energetico 7.3.1 Sistema Solare - Termico 7.3.2 Illuminazione a Led • 7.4 Qualità ambientale interna 7.4.1 Edificio Spogliatoi e W.C. Spettatori 7.4.2 Polivalente indoor • 8. Utenza e Gestione dell'impianto • 8.1 Fruibilità dell'impianto • 8.2 Promozione dell'attività sportiva • 8.3 Ordinaria manutenzione, approvvigionamento e funzionamento tecnologico degli impianti •*

9. Bando "Sport E Periferie 2020", Criteri di Selezione • 9.1

Criteri di Selezione • 10. Norme Coni per L'impiantistica Sportiva

• 10.1 Tipologia impianto (Parte l, art. 2) • 10.2 Struttura degli impianti (Parte l, art. 3) • 10.3 Caratteristiche delle aree (Parte l, art. 6.2) • 10.4 Caratteristiche illuminotecniche degli spazi di attività (Tabella B) • 11. Norme Di Sicurezza • 11.1 Ubicazione, accessi all'impianto e parcheggio (D.M. 18/03/96 artt. 4-5) • 11.2 Spazi riservati agli spettatori e all'attività sportiva (D.M. 18/03/96 art. 6) • 11.3 Sistemi delle vie d'uscita (D.M. 18/03/96 art. 8) • 11.4 Servizi di supporto della zona spettatori (D.M. 18/03/96 art. 10) • 11.5 Spogliatoi atleti, locale Pronto Soccorso e spogliatoi arbitri (D.M. 18/03/96 art. 11) • 11.6 Depositi (D.M. 18/03/96 art. 16) • 11.7 Impianti tecnici (D.M. 18/03/96 art. 17) • 11.8 Gestione della sicurezza (D.M. 18/03/96 art. 19) •

11.9 Gruppo elettrogeno • 11.10 Caldaia da 25.00 Kw, accoppiata al bollitore a supporto dell'impianto solare Termico • 11.11

Impianto di riscaldamento polivalente indoor, mediante generatore di aria calda, conforme alla nuova direttiva europea 2009/1125/ec (e.r.p), potenzialità 290 kW 11.11.1 D.M. 12 aprile 1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi - TITOLO II: Installazione all'aperto • 11.12 Strutture, finiture ed arredi (D.M. 18/03/96 art. 15)12. • Fogna Acque Nere • 12.1 Determinazione portata max • 12.2 Verifica idraulica del collettore per le acque nere • 12.3

Impianto fognario • 13. Fogna Acque Bianche • 13.1 Verifica idraulica del collettore per le acque bianche • 13.2 Fogna acque meteoriche •

14. Impianto Elettrico • 14.1 Premessa • 14.2 Riferimenti Legislativi e normativi

• 14.3 Norme tecniche e direttive per l'esecuzione del progetto 14.3.1 Criteri generali di progetto e specifiche funzionali

per l'impianto elettrico 14.3.2 Prescrizioni generali per la realizzazione dell'impianto elettrico 14.3.3 Sicurezza dell'impianto elettrico • 14.4 Descrizione e dimensionamento degli impianti 14.4.1 Calcoli elettrici 14.4.2 Impianto di protezione contro i contatti indiretti (messa a terra) • 15. Impianto Solare Termico • 15.1 Premessa • 15.2 Elettropompe • 15.3 Collettori di mandata e ritorno • 15.4 Vaso di espansione • 15.5 Isolamento termico per i circuiti di distribuzione • 15.6 Valvole di intercettazione • 15.7 Idrometri • 16. Quadro Riepilogativo di Spesa • 17. Foto Dello Stato di Fatto.”

È incomprensibile perché gli allegati progettuali non dovrebbero essere adeguato al livello di progettazione di tipo esecutivo ed ancor di più a quello definitivo.

L'art. 36 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 prevede che gli **elaborati grafici** del progetto esecutivo sono costituiti: “*a) dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo; b) dagli elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva; c) dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi; d) dagli elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio; e) dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione dei progetti preliminari, definitivi o di approvazione di specifici aspetti dei progetti; ...”*

Gli elaborati grafici allegati alla proposta del Comune di Ferla (V. allegati 13 e dal 53 al 65 allegati al ricorso introduttivo) soddisfano pienamente quanto disposto dall'art. 36 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Sono stati presetanti gli elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale: 15 Tavole grafiche esplicative, di cui una per lo stato di fatto, 11 di progetto ed una

per la prevenzione dei fenomeni di violenza, oltre ad una relativa al programma dei lavori e un'altra per l'incantieramento.

L'art. 37 del D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207 dispone che : “*1. ...i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, nell'osservanza delle rispettive normative vigenti, possono essere eseguiti anche mediante utilizzo di programmi informatici.*

2. I calcoli esecutivi delle strutture consentono la definizione e il dimensionamento delle stesse in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione ...”. Il progetto oltre a contenere gli elaborati richiesti dalla norma indicata è corredato dei pareri (V. Bando par. 6 lettera f) atti autorizzativi, pareri e altri atti comunque denominati, già rilasciati dagli enti competenti.) rilasciati dagli enti competenti: **n.**

060.100 sugli esecutivi delle strutture del Genio Civile di Siracusa del 09.09.2020, n. 229 del Coni Regione Sicilia del 10.09.2020; n. 0009106 dei Vigili del Fuoco di Siracusa del 23.09.2020. I menzionati enti si esprimono (nella Regione Sicilia) sull'esecutività delle strutture portanti e sull'impiantistica in progetto. È da escludere la non esecutività del progetto. La Commissione non può esprimere nessun parere negativo e/o di insufficienza in merito, poiché tale potere è delegato solo e soltanto agli organi di Stato o delle Regioni a ciò deputati.

L'art. 38 del D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207 indica il contenuto del Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti: “*Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la*

funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico. ...”

Il Piano di manutenzione è presente in progetto (V. allegati 13 e da 49 e 51 al ricorso introduttivo) , e anche gli elaborati in questione sono conformi alla normativa vigente. Il piano di manutenzione generale consta di 123 pagine.

Gli art. 40, 41, 42 e 43 disciplinano il (Art. 40) cronoprogramma che è composto da un diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente (Art. 41) l'elenco dei prezzi unitari (Art. 42) il computo

metrico estimativo ed il quadro economico (Art. 43) e lo schema di contratto e capitolato speciale d'appalto. **Tutti gli elaborati richiesti agli art. 40 / 43 sono presenti (V. allegato 13 e da 27 a 48 del ricorso introduttivo) e conformi alla normativa vigente.** È incomprensibile la motivazione che ha condotto la Commissione a ritenerre non adeguato il livello di approfondimento delle tavole progettuali e degli elaborati presentati. A nulla vale la dichiarazione di livello di approfondimento poiché non previsto dal Codice dei Contratti.

Per quanto riguarda i sistemi di gestione ambientale adottati per la realizzazione dell'intervento è tutto specificato nell'allegato A – Relazione Tecnica – Relazioni Specialistiche, di progetto al cap. 7.1 da pag.18 a pag.33 dove viene **indicato pedissequamente in 16 pagine il sistema di gestione ambientale per la realizzazione dell'intervento tramite linee guida che includono fra l'altro la Gestione ed il controllo ambientale, la Gestione dei rifiuti, la Protezione del sottosuolo, la Tutela della qualità dell'aria, la Gestione del rumore e delle vibrazioni, gli Scarichi idrici e delle acque, la Gestione della biodiversità, del paesaggio e dell'archeologia.**

Per quanto riguarda la prestazione energetica dell'edificio anche in

questo caso è tutto specificato nell'All. A – Relazione Tecnica – Relazioni Specialistiche, di progetto al cap. 7.2 da pag.34 a pag.35, dove non solo **vengono specificate le tipologie dei materiali utilizzati (conformi alla norma UNI EN 13168, UNI EN 12939, UNI EN 12086, UNI EN 998-1/2010)**, ma viene calcolata anche la classe energetica dell'involturo che permette di raggiungere la classe A2 (vedasi pag. 35 della relazione); affronta in 16 pagine i sistemi di gestione ambientale adottati per la realizzazione dell'intervento, definendo le linee guida da seguire.

Per quanto riguarda l'approvvigionamento energetico privilegiando fonti rinnovabili, il tutto è specificato nell'All. A – Relazione Tecnica – Relazioni Specialistiche, di progetto cap. 7.3 da pag. 36 a pag.38. Specificatamente il progetto prevede: > per l'approvvigionamento energetico, un sistema solare- termico per la produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari per gli spogliatoi atleti e arbitri > per l'energia elettrica, in ottemperanza della Direttiva 2010/30/CE

e successivo Regolamento UE n. 1194/2012 sulle fonti rinnovabili, l'utilizzo di proiettori di tipo a led performanti per l'illuminamento delle superfici di gioco (riguardanti sia il polivalente indoor sia i n.2 polivalenti outdoor) per un totale di energia spesa pari a 2400 W contro i 7000/8000 W erogati generalmente per un sistema di illuminazione tradizionale, con un totale di energia spesa pari a 2000W contro i tradizionali 6000W.

Per quanto riguarda la qualità ambientale interna, con particolare riferimento all'illuminazione naturale, all'areazione naturale o ventilazione meccanica controllata e al confort acustico, la soluzione progettuale è specificata nell'All. A – Relazione Tecnica – Relazioni Specialistiche, al cap.7.4 da pag.38 a pag.39. Il progetto prevede che i nuovi edifici avranno luce e

aerazione interna diretta, tramite la realizzazione di aperture nelle pareti perimetrali esterne, chiuse da infissi di tipo a vasistas in alluminio, con applicati vetri-camera basso-emissivi per il corretto ricambio dell'aria in ambiente. Il rapporto tra superficie dell'apertura e superficie dell'ambiente è tarato per avere il giusto ricambio-ora nei vari ambienti, ovvero 8 ricambi/ora per spogliatoi e servizi (UNI 10339). La temperatura sarà controllata in maniera da avere un minimo di 18/22 gradi con un'umidità relativa del 50%/60% come da Normativa CONI. Altresì, per quanto riguarda il polivalente indoor, è previsto un sistema di gestione della temperatura e dell'umidità, anche in presenza di pubblico, gestito in maniera automatica per evitare fenomeni di condensa all'interno della struttura, tramite un generatore di aria calda da 290kW, accoppiato a n.5 ventilatori posti sul soffitto, a bassissima emissione acustica nel rispetto della UNI EN ISO 140-5 del dicembre 2000. Il confort degli utenti sarà elevato nel rispetto del D.P.C.M. 05/12/997. Il sistema è gestito da un interruttore orario. L'impianto di gestione oraria fa sì che la struttura possa essere utilizzata sia in estate che in inverno, come da specifiche tecniche esposte nell'All. A.

Per quanto riguarda la descrizione delle attività concernenti l'ordinaria manutenzione, approvvigionamento e funzionamento tecnologico degli impianti, che si intende attuare allo scopo di assicurare il perfetto stato di efficienza e funzionalità degli stessi, si trova riscontro sia nell'All. A – Relazione

Tecnica – Relazioni Specialistiche, al **cap. 8.3 da pag.43 a pag.45, sia negli elaborati extra progettuali denominati Gestione dell'Impianto – Effetti del Miglioramento del Tessuto Sociale e Stima dei Costi di Gestione e manutenzione dell'Impianto su base annua.** In questi elaborati vengono descritte le fasi di gestione

dell'impianto e le responsabilità connesse, ivi compresa la vigilanza e la custodia delle strutture nonché gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione nel rispetto delle concessioni ed in relazione alle disposizioni del Codice degli Appalti. Il Piano prevede in particolare: l'ipotesi di gestione, i costi di gestione, l'ipotesi dei ricavi, il piano di gestione dell'opera, il piano economico finanziario del promotore e piano di gestione delle strutture, il piano di utilizzo delle strutture, i servizi di pulizia ed igiene ambientali, gli obblighi a carico dell'amministrazione comunale, la sostenibilità dei costi, la descrizione dei benefici e dei costi per la collettività legati all'opera e la promozione dell'attività sportiva.

I decreti del 10/9/2021 e del 25/3/2022 e gli atti impugnati con il ricorso introduttivo, con il primo motivo di ricorso per motivi aggiunti e con il presente atto che conducono all'esclusione del progetto del Comune di Ferla risultano illegittimi.=====

**ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLA RICORRENTE
ALL'INSERIMENTO DELL'ALLEGATO A DEL DECRETO
IMPUGNATO ED IN POSIZIONE UTILE AD ESSERE
FINANZIATO.**

Il progetto era ed è meritevole di essere inserito nell'allegato A del Decreto del 10/9/2021 e del 25/3/2022 di approvazione della graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito del “Bando Sport e Periferie”, con il seguente punteggio, invero punti 67,20, considerati i criteri di valutazione di cui ai verbali della commissione n.1 del 12.11.2020, n.2 del 19.11.2020 e n.3 del 20.11.2020, per i motivi riportati nella relazione tecnica di progetto (V. pagine 46, 47, 48 e 49) allegata alla domanda di partecipazione e nella relazione tecnica del R.U.P. del 11/11/2021 (**allegato 16**), e segnatamente : il Comune di Ferla ha un indice di Vulnerabilità pari a 99.93 (Dati ISTAT) e pertanto il punteggio da assegnare alla lettera

a) è pari a: (VALORE OGGETTIVO) 15 punti; per i sistemi di gestione ambientale adottati per la realizzazione dell'intervento, definendo le linee guida da seguire, quanto meno si dovrebbe assegnare per la b.1 un valore intermedio (da 0 a 8) pari a 4 punti su 8; per quanto riguarda la prestazione energetica dell'edificio indicando la classe energetica a seguito dell'intervento, considerando la possibile corrispondenza di punteggio in base alla scala dei valori delle classi energetiche che va da un minimo di 0 punti per la classe B ad un massimo di punti per la classe A4 (con pt.1 per A1, pt.3 per A2 e pt. 5 per A3) quanto meno si dovrebbe assegnare per la b.2 il valore pari a 3 punti su 7; per l'approvvigionamento energetico privilegiando le fonti rinnovabili (solare termico) con l'uso di corpi illuminanti performanti a basso consumo, quanto meno si dovrebbe assegnare per la b.3 un valore intermedio (da 0 a 5) pari a 3 punti su 5; per gli impianti con "tecnologia avanzata" e l'assegnazione di 0 punti per impianti privi di tecnologia, e considerando che il progetto contempla soluzioni che privilegiando l'illuminazione e l'aerazione naturale con l'uso di tecnologie di regolazione e controllo del confort ambientale, quanto meno si dovrebbe assegnare per la b.4 un valore intermedio (da 0 a 5) pari a 3 punti su 5; Il punteggio di cui alla lettera c) è assegnato, in misura proporzionale alla quota di cofinanziamento del contributo richiesto. Il Comune di Ferla ha posto a cofinanziamento dell'intervento proposto la cifra di €. 200.000,00 che, come da formula matematica di bando, porta ad un punteggio da assegnare alla lettera c) pari a: (VALORE OGGETTIVO) 2,2 punti ; il progetto è stato verificato come PROGETTO ESECUTIVO, pertanto AMMISSIBILE e meritevole dell'assegnazione del punteggio della lettera d) pari a: (VALORE OGGETTIVO) 15 punti; Per quanto riguarda la fruibilità dell'impianto nell'arco dell'intera giornata, rendono l'intero impianto fruibile a qualsiasi ora (24 ore al giorno), permettendo una fruibilità continua ed illimitata

sia per quanto riguarda i campi outdoor che per quelli indoor. In particolare, i campi outdoor sono fruibili anche quando con condizioni climatiche avverse (ovvero anche in caso di pioggia) in quanto il manto in erba sintetica è dotato di sistema di drenaggio delle acque superficiali di tipo meteorico. Pertanto il punteggio da assegnare alla lettera e) punto 1 è pari a: (VALORE OGGETTIVO) 10 punti; per quanto riguarda la promozione dell'attività sportiva è stato altresì considerato il bacino d'utenza sovracomunale in relazione ai Centri Urbani limitrofi, con la possibilità di praticare più discipline sportive in un unico comprensorio, comportando un numero di praticanti destinato a triplicare rispetto ad oggi e pertanto il punteggio da assegnare alla lettera e) punto 2 è pari a: (VALORE OGGETTIVO) 10 punti; per quanto riguarda la descrizione delle attività concernenti l'ordinaria manutenzione, approvvigionamento e funzionamento tecnologico degli impianti, che si intende attuare allo scopo di assicurare il perfetto stato di efficienza e funzionalità degli stessi considerando pertanto che l'assegnazione del massimo dei punti pari a 5 va alla descrizione delle attività di tipo "dettagliato" mentre sono assegnati 0 punti per assenza di descrizione, ed in una ipotetica valutazione della descrizione "non dettagliata" ancorché il RUP sia di tutt'altro avviso, quanto meno il punteggio da assegnare alla lettera e) punto 2 è pari a: (VALORE OGGETTIVO) 2 punti.

La relazione tecnica illustrativa (allegato 71) illustra nel dettaglio i motivi a sostegno della richiesta di attribuzione di punti 67,20 secondo i criteri di selezione indicati nel paragrafo 7 del bando e nei verbali n.1 del 12.11.2020, n.2 del 19.11.2020 e n.3 del 20.11.2020. L'assegnazione di punti 67.20 collocherebbe il ricorrente nella graduatoria di cui all'allegato A dei decreti del 10/9/2021 e del 25/3/2022 in posizione utile per accedere tra i progetti finanziati ex art. 1 comma 3 o 4 dei menzionati decreti nell'ambito del "Bando

Sport e Periferie”, pubblicato in data 13 luglio 2020.

**CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.
DELL’AMMINISTRAZIONE RESISTENTE**

Il ricorrente chiede sin d’ora il risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’attribuzione in favore di parte ricorrente, da parte dell’Amministrazione resistente, del punteggio legittimamente spettante pari a PUNTI 67,20 e conseguente adozione del provvedimento di ammissione al finanziamento ex art. 1, comma 4 e/o ex art. 1 comma 3 del decreto del 10/09/2021 e del 25/3/2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport - di approvazione della graduatoria finale dei progetti presentati nell’ambito del “Bando Sport e Periferie”, pubblicato in data 13 luglio 2020, nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, la condanna al pagamento del danno subito e subendo quantificato nella misura di Euro 700.000,00

Per quanto esposto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, nel primo ricorso per motivi aggiunti e nei presenti motivi aggiunti, il ricorrente

CHIEDE

che, l’On.le T.A.R. adito, Voglia :

annullare i provvedimenti impugnati con il ricorso iscritto al n.r.g. 12179/2021, con i primi motivi aggiunti e con il presente ricorso per motivi aggiunti;

dichiarare ed accertare il diritto del ricorrente alla correlata attribuzione, in suo favore, del punteggio legittimamente spettatagli nella graduatoria definitiva di merito pari a PUNTI 67,20 con la conseguente ammissione al finanziamento ex art. 1, comma 4 e/o ex art. 1 comma 3 dei decreti del 10/09/2021 e del 25/3/2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport - di approvazione della graduatoria finale dei progetti presentati

nell'ambito del “Bando Sport e Periferie”, pubblicato in data 13 luglio 2020;

condannare ex art. 30 c.p.a. l'amministrazione resistente al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'attribuzione in favore di parte ricorrente, da parte dell'Amministrazione resistente, del punteggio legittimamente spettante pari a PUNTI 67,20 e conseguente adozione del provvedimento di ammissione al finanziamento ex art. 1, comma 4 e/o ex art. 1 comma 3 dei decreti del 10/09/2021 e del 25/3/2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo Sport - di approvazione della graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito del “Bando Sport e Periferie”, nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo quantificato nella misura di Euro 700.000,00.

- Condannare le amministrazioni resistenti alla rifusione delle spese e dei compensi difensivi.

Con riserva d'ogni ulteriore deduzione.

Si allegano :

Allegato 66 - Decreto del 25/3/2022 del Capo del Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio;

Allegato 67 - graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito del bando sport e periferia allegato A ;

Allegato 68 – elenco domande di finanziamento ritenute non ammissibili a seguito di istruttoria tecnico amministrativa - allegato B al decreto del 25/3/2022;

Allegato 69 - elenco domande di finanziamento ritenute non ammissibili dalla Commissione - allegato C al decreto del 25/3/2022.

Allegato 70 - verbale n. 43 del 26/01/2022 ;

Allegato 71 – relazione tecnica

Non è dovuto il contributo unificato per i presenti motivi aggiunti
atteso che non vengono introdotte domande nuove.

Siracusa, lì 24/05/2022

Avv. Pietro Coppa

Copia per pubblicazione con
oscuramento dei soli dati
personal/ recapiti non necessari, ex art.
52 c.p.a. e
ORDINANZA COLLEGIALE DEL
TAR_LAZIO N.18199/2025
- NEL GIUDIZIO NRG 12179/2021